

**CONTRATTO DI APPALTO**

**CIG 086851406D**

PER LA FORNITURA DI UN SENSORE IPERSPETTRALE VNIR E DI UN SENSORE SINGOLA BANDA LWIR FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RETI DI LABORATORI PUBBLICI DI RICERCA” DELLA REGIONE PUGLIA DAL TITOLO “RIDUZIONE DEI RISCHI DI VOLO E NOWCASTING AEROPORTUALE (RIVONA)” – CODICE N. 75 (Rif. Gara GARA N. 915399 - CIG 086851406D - CUP B81D10000000007)

TRA

l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Unità Organizzativa di Supporto (UOS) di Lecce, del Consiglio Nazionale delle Ricerche di seguito indicato per brevità ISAC-CNR, codice fiscale 80054330586, partita IVA n. 02118311006, con sede in Lecce, Strada Provinciale Lecce-Monteroni km. 1,2 – C.A.P. 73100, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Cristina SABBIONI e, per esso ai fini del presente contratto dal Dott. Daniele CONTINI in forza di delega prot. \_\_\_\_\_

E

la Ditta \_\_\_\_\_ di seguito chiamata “Ditta”, partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO

- Che l’ISAC-CNR risulta essere inserito in qualità di istituto capofila nel progetto cofinanziato dalla Regione Puglia codice n. 75, prot. AOOP\_046 del 31/07/2009 – 0008701 (prot. ISAC n. 2084 del 31/07/2009), dal titolo “RIDUZIONE DEI RISCHI DI VOLO E Nowcasting Aeroportuale (RIVONA)” pubblicato sul BURP n. 8 del 15.01.2009;
- Che al progetto RIVONA partecipano inoltre gli Istituti del Consiglio Nazionale delle

Ricerche con sedi operative nel territorio della Regione Puglia, IRSA (Istituto di Ricerca

sulle Acque) e ISSIA (Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione);

- Che dal nuovo Vocabolario comune per gli appalti (CPV), di cui al Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007, si ricavano i nuovi codici CPV OGGETTO PRINCIPALE N. 38400000 e CPV OGGETTI COMPLEMENTARI N. 38430000 che corrispondono rispettivamente a Strumenti per la navigazione e la meteorologia e Strumenti meteorologici;

- Che con atto dirigenziale n. 1130 del 18.12.2009 il dirigente del servizio Ricerca e Competitività della Regione Puglia ha disposto la liquidazione anticipata del 40% del contributo FESR relativamente al progetto citato a favore della capofila ISAC-CNR;

- Che negli atti di finanziamento regionale del progetto è fatto obbligo ai beneficiari per l'acquisizione di beni e servizi funzionali alla realizzazione del progetto il ricorso alla disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- Che è stato ritenuto opportuno e cautelativo per l'ISAC-CNR. indire una gara a procedura aperta di rilievo comunitario seguendo le sole norme del Codice dei contratti pubblici in materia di procedura aperta, pubblicità della gara e post informazione, qualificazione (requisiti morali e speciali) e avvalimento, cauzioni provvisoria e definitiva, criterio aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) e disciplina offerte anomale;

- Che in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara sulla G.U. dell'Unione Europea Serie \_\_\_ n. \_\_\_ e, che, in data \_\_\_\_\_ lo stesso è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. \_\_\_\_\_, sul sito dell'ISAC-CNR e sul sito del Ministero delle Infrastrutture “Servizio Contratti Pubblici”;

- Che la Commissione incaricata dell'apertura offerte ed aggiudicazione, nominata in data \_\_\_\_\_ con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ a firma del Direttore dell'ISAC-CNR, nella

riunione conclusiva del \_\_\_\_\_ ha aggiudicato l'appalto alla Ditta;

- Che con lettera prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ a firma del Direttore dell'ISAC-

CNR, la Ditta è stata riconosciuta aggiudicataria dell'appalto in questione;

- Che la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta nel bando di gara ai fini della

stipula del presente contratto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART.1 PREMESSE E ALLEGATI** - Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati,

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del contratto, ancorché non

materialmente allegati, l'Allegato "A" (Offerta economica), l'Allegato "B" (Specifiche

tecniche delle forniture oggetto di gara) e l'Allegato "C" (Offerta tecnica).

**ART.2 – OGGETTO DELL'APPALTO** - L'appalto ha per oggetto la fornitura di un

Sensore Iperspettrale VNIR e di un Sensore Singola Banda LWIR presso CNR-IRSA UOS DI

BARI - VIA F. DE BLASIO, 5 – 70123 BARI; Codice Nuts: ITF42.

**ART.3 – AMMONTARE DELL'APPALTO** - L'ammontare complessivo dell'appalto è di

€ 425.836,08 (quattrocentoventicinquemilaottocentotrentasei/08) + IVA. L'importo

contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni

delle quantità previste entro i limiti del "quinto d'obbligo" e ciò, tanto in via assoluta, quanto

nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie

previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per

chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

**ART.4 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO** - L'appalto deve essere

eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente contratto;

- dall'offerta economica presentata dal Prestatore (allegato "A");
- dalle prescrizioni di cui alle Specifiche tecniche delle forniture oggetto di gara (allegato "B");
- dall'offerta tecnica presentata dal Prestatore (allegato "C");
- dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. e i (circolare CNR n. 5/2011, Prot. AMMCNT-CNR N. 0007832 del 26/01/2011);
- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche – DPCNR del 04.05.2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30.05.2005 – Supplemento Ordinario n. 101 e per quanto in esso non disciplinato dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

**ART.5 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E QUANTITÀ OGGETTO**

**DELLA FORNITURA** - Le caratteristiche tecniche generali e le quantità oggetto della fornitura sono descritte nelle Specifiche tecniche delle forniture oggetto di gara (allegato

“B”).

**ART.6 - PROPRIETÀ DEI BENI** - Poiché il presente contratto è stipulato dal CNR, quest'ultimo acquisisce direttamente la proprietà di quanto fornito a partire dalla "Data del collaudo" superato con esito positivo.

**ART.7 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE** - Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura. Sono altresì a carico della Ditta tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura comprese le spese del contratto, senza diritto di rivalsa nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
- La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'ISAC-CNR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART.8 – TEMPO UTILE** - Il tempo utile per la consegna della strumentazione è di **mesi 8** dall'espletamento della gara.

**ART.9 – PENALI** - Per ogni giorno, naturale e successivo, di ritardo non giustificato nella ultimazione della fornitura il responsabile della corretta esecuzione del contratto, potrà applicare, con apposita comunicazione scritta, una penale pari all'1% dell'importo indicato nell'ordine, fatto salvo il diritto del Consiglio Nazionale delle Ricerche al risarcimento degli eventuali danni. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

**ART.10 – RESPONSABILITÀ** - La Ditta è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. E', altresì, responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al CNR, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

**ART.11 – DOMICILIO LEGALE** - Per tutti gli effetti del contratto, la Ditta, in caso di controversie, dovrà eleggere domicilio in Lecce presso persona ed uffici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**ART.12 – CAUZIONI E GARANZIE** - Contestualmente alla firma del presente atto, la Ditta ha presentato il deposito cauzionale nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura (o maggior percentuale secondo le disposizioni dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006) nella forma di fidejussione bancaria N. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_. Detto deposito è prodotto nelle forme richieste e precisamente prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ISAC-CNR.

**ART.13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO** - Poiché il pagamento della fornitura è

subordinato al versamento da parte della Regione Puglia degli importi previsti dal finanziamento del progetto, la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura, entro il termine di 60 giorni dalla data di ottenimento delle anticipazioni e del saldo del contributo concesso da parte della Regione Puglia (nella misura del 40% - 40% - 20%) e comunque a seguito del collaudo della fornitura da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di comunicazione di completamento della fornitura. La fattura dovrà essere indirizzata a: Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima – CNR UOS di Lecce. Strada provinciale Lecce-Monteroni, km. 1,2 – 73100 Lecce, C.F. 80054330586; Partita IVA 02118311006. La Ditta dovrà comunicare all'ISAC-CNR alla stipula del presente contratto gli estremi del conto corrente sui cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento dell'Istituto bancario, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'ISAC-CNR, il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto bancario non più autorizzato a riscuotere.

**ART.14 – GARANZIE DELLE FORNITURE** - La Ditta ha l'obbligo di garantire la fornitura, sia per la qualità dei materiali, sia infine per il regolare funzionamento per il periodo di tempo definito in fase di gara decorrente dalla data del verbale di regolare esecuzione. Pertanto la Ditta fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della buona qualità dei materiali o per difetti di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'ISAC-CNR., non possano attribuirsi all'ordinario utilizzo delle attrezzature, ma ad evidente imperizia, negligenza o atti vandalici del personale che ne farà uso.

**ART.15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE** - Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non

espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo deroghe nel presente contratto citate. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ditta e l'ISAC-CNR saranno regolate dinanzi al tribunale Ordinario di Lecce.

**ART.16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** - L'ISAC-CNR ha diritto di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata a/r senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione della fornitura;
  - inadempimento riguardo i tempi di esecuzione dei lavori;
  - stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
  - manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
  - sospensione della fornitura da parte della Ditta senza giustificato motivo;
  - rallentamento della fornitura senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera nei termini previsti dal contratto. In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta verranno riconosciuti a quest'ultima solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accertata dall'ISAC-CNR. La Ditta dovrà in ogni caso risarcire all'ISAC-CNR qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa.
- Rimane ferma la facoltà da parte dell'ISAC-CNR di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'ISAC-CNR e non potrà essere

invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di

consegnare immediatamente la fornitura e i locali nello stato in cui si trovano. Nell'ipotesi

di risoluzione contrattuale, l'ISAC-CNR oltre all'applicabilità delle penalità previste,

procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno,

salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni;

- è causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, nel caso di mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento, con immediata comunicazione al

CNR-ISAC ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecce

della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

**ART.17 - CESSIONE DEL CONTRATTO** - In base a quanto disposto dall'art. 118,

comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta non può

cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso

di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al precedente comma, l'ISAC-

CNR, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di

diritto il presente contratto.

**ART.18 - SUBAPPALTO** - Il subappalto, disciplinato dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006,

non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Ditta, che rimane

l'unica e sola responsabile nei confronti dell'ISAC-CNR di quanto subappaltato. Qualora,

durante l'esecuzione del subappalto, l'ISAC-CNR accerti l'esistenza di inadempimenti, può

intimare per iscritto alla Ditta di prendere immediatamente misure per la risoluzione del

contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto

all'appaltatore di pretendere dall'ISAC-CNR indennizzi di sorta, né spostamento dei termini

di esecuzione del contratto. Per quanto concerne gli obblighi relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari:

– il subappaltatore/contraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'ISAC-CNR,

identificato con il CIG n. 086851406D – CUP B81D10000000007, assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.

136 e successive modifiche.

– Il subappaltatore/contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'ISAC-CNR

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

– Il subappaltatore/contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'ISAC-CNR

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

#### **ART.19 – RESPONSABILI DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO -**

I responsabili della corretta esecuzione del contratto sono individuati dal Consiglio Nazionale

delle Ricerche nella persona del \_\_\_\_\_ e per la Ditta nella persona del \_\_\_\_\_. Il

responsabile dell'esecuzione del contratto comunica alla Ditta ogni dato relativo

all'esecuzione delle prestazioni, vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure

coercitive e le penali eventualmente necessarie, cura la consegna del lavoro, da comunicazioni

delle eventuali varianti e, al compimento dell'opera, propone che si proceda al collaudo e

liquidazione finale a norma di capitolato e di legge.

#### **ART.20 – SPESE ED ONERI FISCALI -** Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e

tutte le altre inerenti il presente contratto sono a carico della Ditta ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1 della Legge 27/12/1975 n. 790. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono

soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive

modificazioni ed integrazioni, a carico della Ditta.

#### **ART.21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI -** Le parti si impegnano a trattare i dati

della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme del d.lgs. 30 giugno 2003, n.

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché adottare tutte le misure minime di sicurezza così come previsto dall'allegato B al suddetto decreto legislativo. Le parti dichiarano espressamente di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Lecce, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta

Per l'ISAC-CNR

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Per la Ditta

Per l'ISAC-CNR